



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Approvazione secondo elenco dei progetti delle regioni per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità ammessi al finanziamento di cui al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per l'anno 2024.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" e, in particolare, l'articolo 1:

- Comma 210 che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025;

- Comma 212 che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, tra gli altri abroga i commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istitutivo del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità relativamente anche agli ambiti di intervento dedicati al turismo accessibile per le persone con disabilità;

- Comma 213, lettera d), che individua tra le finalità del Fondo di cui al comma 210 la promozione di iniziative collegate al turismo accessibile;

- Comma 214 che dispone che l'utilizzo del Fondo di cui al comma 210, per le finalità di cui alle lettere da a) a h) del comma 213, è disposto con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalità di cui alla lettera d) del citato comma 213;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, concernente il Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2019, concernente l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2019, n. 2151 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2023, n. 749, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, con il quale l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità ha assunto configurazione dipartimentale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera m-*quater*, relativo alla nuova denominazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2024, n. 788, con il quale al dott. Gianfranco Pasquadibisceglie, dirigente dei ruoli del Ministero della Salute, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, congiuntamente alla titolarità del centro di responsabilità CR 20 "Politiche in favore delle persone con disabilità" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che i capitoli di spesa relativi alla tutela delle persone con disabilità afferiscono al medesimo centro di responsabilità CR 20 "Politiche in favore delle persone con disabilità";

CONSIDERATO che è stato istituito nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024, il capitolo di spesa n. 857 «Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli»;

VISTO il decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del turismo del 1° agosto 2024, recante *Criteri di riparto della quota parte di cinquanta milioni di euro del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore delle regioni per l'anno 2024 per il finanziamento di interventi e progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità*, da destinarsi alla finalità "turismo accessibile", indicata all'articolo 1, comma 213, lettera d), della legge n. 213 del 2023, registrato dalla Corte dei Conti 19 settembre 2024 al n. 2508;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento del 18 novembre 2024, con cui è stata impegnata la somma complessiva di euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) a valere sul cap. 857 "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità", Centro di responsabilità n. 20 "Politiche in favore delle persone con disabilità" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore per il 2024;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento del 20 gennaio 2025, prot. DPFPD-0000508-A-20/01/2025, con cui è stato costituito il gruppo di lavoro, incaricato di condurre l'istruttoria delle domande di finanziamento e la valutazione delle proposte progettuali presentate dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto interministeriale 1° agosto 2024;

CONSIDERATE le risultanze dell'attività istruttoria e di valutazione delle proposte progettuali, comprese le integrazioni richieste a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, condotte dal suddetto gruppo di lavoro, a seguito delle quali sono risultati ammissibili al finanziamento, avendo conseguito un punteggio superiore a 60, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del citato decreto interministeriale 1° agosto 2024, il seguente secondo gruppo di progetti presentati dalle regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche e Piemonte;

DATO ATTO che sono in corso l'attività istruttoria e di valutazione delle proposte progettuali, comprese le integrazioni richieste a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle restanti regioni;

RITENUTO di disporre l'ammissione al finanziamento del secondo gruppo di progetti la cui procedura di valutazione è stata conclusa;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto interministeriale 1° agosto 2024 l'ammissione al finanziamento è disposta con decreto del Capo Dipartimento;

DECRETA:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del turismo del 1° agosto 2024, sono ammessi al finanziamento i progetti presentati dalle seguenti regioni, per gli importi sotto riportati:

	Regione	Titolo del Progetto	Importo €
1	Abruzzo	Il Cammino Grande di Celestino, un Cammino di tutti	1.742.529
2	Friuli-Venezia Giulia	I AM FVG – Inclusione e Accessibilità per Montagne Facili da Vivere e Godere	1.706.171
3	Lazio	Turismo senza limiti	3.804.046
4	Marche	Marche for all 2°edizione	1.847.658
5	Piemonte	Metti in Comune l'inclusione – interventi per un turismo accessibile in Piemonte	3.244.592

2. È disposta la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, sezione “Avvisi e Bandi”, nonché nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it.

Roma, data della firma digitale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dott. Gianfranco Pasquadibisceglie